

Antonio **LOMBARDI** Fausto **MOSCATELLI**

# **CODICE CIVILE**

**ANNOTATO** con i soli **CONTRASTI  
GIURISPRUDENZIALI** e la **GIURISPRUDENZA  
RISOLUTIVA** delle **SEZIONI UNITE**



**Neldiritto  
Editore**

no, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. ■ *Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n.3659*

#### **In senso contrario**

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale **retroattività** della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contenuta con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituire, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. ■ *Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2016, n. 13609*

### **ART. 148 – CONCORSO NEGLI ONERI<sup>(1)</sup>**

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

<sup>(1)</sup> *L'art. 4, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito l'articolo. Il testo precedente recitava: «I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. - In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. - Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. - L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. - Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato già sostituito dall'art. 30 l. 19 maggio 1975, n. 151.*

## CAPO V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

### **ART. 149 – SCIoglimento DEL MATRIMONIO**

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [65, 68]. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [191].

**SOMMARIO** 1. Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. 2. Assegno di divorzio. 3. Morte del coniuge ricorrente nel procedimento di revisione dell'assegno divorzile.

#### **\*\*\* 1. Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.**

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, **non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio**, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004.*

**La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poichè – a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vico coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicché, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono.** ■ *Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2018, n. 11553.*

#### **\*\*\* 2. Assegno di divorzio.**

In tema di assegno divorzile, qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, **se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge**, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà

fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. ■ *Cass. civ., Sez. Un. 5 novembre 2021 n. 32198*

**Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge**, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, **richiede l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.** Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. ■ *Cass. civ., Sez. Un. 11 luglio 2018, n. 18287*

### \*\*\* 3. Morte del coniuge ricorrente nel procedimento di revisione dell'assegno divorzile.

Nel caso di **procedimento per la revisione dell'assegno divorzile**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898 del 1970, il **venir meno del coniuge ricorrente** nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma **gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione**, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. per la restituzione delle somme non dovute. ■ *Cass. civ., Sez. Un. 24 giugno 2022 n. 20495*

*Si veda sub art. 156 c.c.*

## ART. 150 – SEPARAZIONE PERSONALE

È ammessa la separazione personale dei coniugi [126, 155, 156, 151 bis, 191<sup>1</sup>, 232<sup>2</sup>, 284 n. 3, 2971, 548, 585; c.p.c.70, 706, 711].

La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158; c.p.c. 708].

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

### SOMMARIO 1. Giudice competente.

#### \*\*\* 1. Giudice competente.

Ai fini della **corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri**

**dell'Unione Europea**, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per **“residenza abituale”** della parte ricorrente deve intendersi il **luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni**, sulla base di una **valutazione sostanziale** e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, **il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa** alla data di proposizione della domanda. ■ *Cass. civ., Sez. Un. 31 marzo 2022, n. 10443*

In caso di separazione tra un cittadino italiano e uno britannico, la giurisdizione, laddove dovessero esserci dei figli – stabilimento residenti nel Regno Unito -, sarà separata: **al giudice italiano è affidata la decisione in tema di separazione, e al giudice inglese quella in tema di responsabilità genitoriale.** ■ *Cass. civ., Sez. Un., 7 settembre 2016, n. 17676*

## ART. 151 – SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La separazione può essere chiesta [c.p.c. 706 ss.] quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza [143] o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole [147, 342-bis, 342-ter].

Il giudice, pronunziando la separazione [157], dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione [548<sup>2</sup>, 585<sup>2</sup>], in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [143, 147, 148].

### SOMMARIO 1. Giurisdizione.

#### \*\*\* 1. Giurisdizione.

Ai fini della **corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea**, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per **“residenza abituale”** della parte ricorrente deve intendersi il **luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni**, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, **il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa** alla data di proposizione della domanda. ■ *Cass. civ., Sez. Un. 31 marzo 2022, n. 10443*

Ai sensi dell'art. 3, lett. d, del Regolamento (CE) n. 4/2009, **qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a**